

REGOLAMENTO (CE) N. 222/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percen-

tuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.